

REGOLAMENTO (CEE) N. 139/81 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 1981

che definisce le condizioni cui è subordinata l'ammissione di talune carni bovine congelate nella sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 22 della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 162/74 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2014/75⁽⁴⁾, ha definito le condizioni cui è subordinata l'ammissione di talune carni bovine congelate nella sottovoce 02.01 A II a) 2 dd) 22 bbb) della tariffa doganale comune; che, dopo l'adozione di detto regolamento, la tariffa doganale comune è stata modificata; che, per motivi di chiarezza, è opportuno rimaneggiare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 162/74;

considerando che, a seguito dell'evoluzione degli scambi di prodotti del settore delle carni bovine tra la Comunità ed i paesi terzi, sono stati ideati nuovi modelli di certificati, meglio confacenti ad una gestione efficace di tali scambi; che è opportuno allineare il certificato di autenticità previsto dal regolamento (CEE) n. 162/74 ai certificati previsti per altri prodotti del settore delle carni bovine;

considerando che i prodotti della sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 22 della tariffa doganale comune sono stati definiti dal regolamento (CEE) n. 586/77 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 882/79⁽⁶⁾;

considerando che le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicate le disposizioni comunitarie adottate in materia di legislazione veterinaria, nonché di legislazione sulle derrate alimentari, intese a tutelare la salute delle persone e degli animali e ad evitare alterazioni e frodi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

Articolo 1

L'ammissione nella sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 22 della tariffa doganale comune di carni congelate (« crop », « chuck and blade » e « brisket ») in provenienza dai paesi terzi è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità rispondente ai requisiti definiti nel presente regolamento.

Articolo 2

1. Il certificato di autenticità è redatto su di un formulario conforme al modello riprodotto nell'allegato I.

Il formulario deve avere un formato di circa 210 × 297 mm. Deve essere utilizzata carta di colore bianco del peso minimo di 40 g/m².

2. I formulari devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità; inoltre, possono essere stampati e compilati nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.

3. I formulari devono essere compilati a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, devono essere compilati con inchiostro e in stampatello.

4. Ogni certificato di autenticità deve essere contrassegnato da un numero di rilascio assegnato dall'organismo emittente di cui all'articolo 4.

Articolo 3

Il certificato è presentato, unitamente al prodotto cui si riferisce, alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione entro tre mesi dalla data del suo rilascio.

Articolo 4

1. Per essere valido, un certificato di autenticità dev'essere correttamente compilato e vistato, conformemente al modello di cui all'allegato I, da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato II.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 19 del 23. 1. 1974, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 2. 8. 1975, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 10.

⁽⁶⁾ GU n. L 111 del 4. 5. 1979, pag. 14.

2. Per essere correttamente vistato, il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro dell'organismo emittente ed essere firmato dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.

Il timbro può essere sostituito da un sigillo stampato.

Articolo 5

1. Gli organismi emittenti elencati nell'allegato II devono :

- a) essere riconosciuti in quanto tali dai paesi esportatori ;
- b) impegnarsi a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità ;
- c) impegnarsi a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su loro richiesta, qualsiasi informazione utile per poter valutare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità.

2. Qualora non sussista più il presupposto enunciato al paragrafo 1, lettera a), o un organismo emittente non assolve uno degli obblighi assunti, l'elenco dell'allegato II è riveduto.

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 162/74 è abrogato.

Tuttavia, i certificati rilasciati in conformità del regolamento (CEE) n. 162/74 rimangono validi sino al 30 giugno 1981.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN

1. Esportatore	2. Certificato n.		
4. Destinatario	3. Organismo emittente		
6. Mezzo di trasporto	<p align="center">5. CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ</p> <p align="center">Carni bovine congelate, tagli di quarti anteriori detti « crop » e « chuck and blade » e tagli di punta di petto detti « brisket »</p>		
7. Marchi, numeri, numero e natura dei colli ; designazione delle merci	8. Peso lordo (kg)	9. Peso netto (kg)	
10. Peso netto (in lettere)			
<p>11. ATTESTATO DELL'ORGANISMO EMITTENTE</p> <p>Il sottoscritto attesta che le carni bovine descritte nel presente certificato corrispondono alle specificazioni fornite a tergo.</p> <p align="center">Località : Data :</p> <p align="right">Firma e timbro (c sigillo stampato)</p>			

Definizioni

Si intendono per :

1. • Tagli di quarti anteriori detti "crop" e "chuck and blade" *, le parti dorsali del quarto anteriore, inclusa la parte superiore della spalla, ottenute da un quarto anteriore con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole, mediante un taglio diritto secondo un piano che passa dal punto di congiunzione della prima costola con il primo segmento dell'osso del petto al punto di riflessione del diaframma situato sulla decima costola.
 2. • Tagli di punta di petto detti "brisket" *, la parte inferiore del quarto anteriore comprendente la punta di petto, il centro del petto e le cartilagini, all'estremità del petto.
-

ALLEGATO II

Elenco degli organismi dei paesi esportatori abilitati ad emettere certificati di autenticità

Paese terzo	Organismo emittente	
	Nome	Indirizzo
Argentina	Junta Nacional de Carnes	San Martin, 459 Buenos Aires
Australia	Australian Meat Board and Livestock Corporation	Aetna Life Tower Hyde Park Square Sydney 2000
Botswana	Department of Agriculture	Senior Veterinary Officer Ministry for Agriculture Private Bag 12 Lobatse
Nuova Zelanda	New Zealand Meat Producers Board	Massey House Lambton Quay Wellington
Swaziland	Ministry of Agriculture	PO Box 1162 Mbabane
Uruguay	Instituto Nacional de Carnes (CINAC)	Rincon 459 Montevideo
Repubblica Sudafricana	South African Livestock and Meat Industries Control Board	Hamilton and Vermeulen Streets Pretoria